

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1606)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 marzo 1974 (V. Stampato n. 2546)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(LAURICELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1974*

Modifiche alla tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile.

Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.

Art. 2.

Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e dei sorveglianti idraulici con un contingente di 275 unità.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972, delle unità di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti ».

Art. 4.

Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6.500 unità.

L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Fino al termine di cui all'articolo 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati, in deroga alle vigenti disposizioni, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.

Una aliquota del personale da assumere sarà riservata per la sua funzionalità al Servizio escavazione porti.

Per le assunzioni di personale relative a tale Servizio, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del presente articolo, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.